

DELIBERAZIONE N° 1208

SEDUTA DEL 14 NOV. 2017

Politiche della Persona

DIPARTIMENTO _____

OGGETTO D.G.R. n. 1168/2016 ed Intese in C.U., ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, rep. atti n. 132/CU del 10/11/2016 e rep. atti n. 42/CU del 20/04/2017. Approvazione delle relative Linee di indirizzo per la progettazione di interventi in materia di "Dopo di Noi".

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **POLITICHE DELLA PERSONA**

La Giunta, riunitasi il giorno 14 NOV. 2017 alle ore 15,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____
 Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale
 IL DIRIGENTE *Maria Teresa LAVIERI*

6/11/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla DGR n. 637/06;
- la DGR n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la DGR n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26/05/2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9/06/2015 "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica";
- la DGR n.624 del 7 giugno 2016 di modifica della DGR 689/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- L.R. n. 6 del 28/4/2017 ("Legge di Stabilità Regionale 2016");
- L.R. n. 7 del 28/4/2017 ("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018");
- la DGR n. 345 del 3.5.2017 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio;
- La L.R. n. 18 del 30/6/2017 ("Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019");
- La DGR n.685 del 5/7/2017 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017 n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata;
- La L.R. n. 19 del 24 luglio 2019 ("Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017");

VISTA la L.R. 14/02/2007 n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale";

VISTA la D.G.R. n. 917 del 07/07/2015 "Linee Guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei servizi sociali e socio sanitari 2016 – 2018";

VISTA la D.G.R. n. 241 del 16/03/2016 "Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018-D.G.R. n. 917 del 7/7/2015: Piano Regionale di Indirizzi";

VISTA la Legge del 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

VISTA la D.G.R. n. 704 del 22/06/2016 con cui è stato adottato il Programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volti a sostenere l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l'autonomia personale dei disabili, trasmessa alla competente Commissione Consiliare Permanente per l'acquisizione del relativo parere;

VISTA la D.G.R. n. 1168 del 03/10/2016 con cui il detto Programma triennale è stato approvato definitivamente a seguito del parere della IV e della II Commissione Regionale Permanente;

CONSIDERATO che il secondo Asse del Programma triennale prevede al punto 3) un'azione relativa alla sperimentazione di residenzialità "Dopo di Noi" anche nei sei Ambiti Socio-Territoriali regionali in cui non è già stato attivato alcun progetto di "Dopo di Noi" con un impegno complessivo annuo di € 600.000,00 per un totale di € 1.800.000,00;

PRESO ATTO

- dell'Intesa, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, conseguita nella seduta del 10 novembre 2016, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112. (rep. atti n. 132/CU);
- dell'Intesa, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, conseguita nella seduta del 20 aprile 2017, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112. (rep. atti n. 42/CU);

VISTI

- il Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della su citata Intesa n. 132/CU, che fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla Legge 112/2016 e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'anno 2016 pari a complessivi Euro 90.000.000,00;
- il Decreto Interministeriale del 21 giugno 2017, attuativo della su citata Intesa n. 42/CU, di riparto tra le Regioni delle risorse per l'anno 2017 pari a complessivi Euro 38.300.000,00;

ATTESO che le somme complessive spettanti alla Regione Basilicata ammontano a € 900.000,00 per l'anno 2016 ed a € 383.000,00 per l'anno 2017;

VISTA la D.G.R. n. 658 del 30/06/2017 con cui:

- è stato approvato, ai sensi del dell'art. 6 comma 2 del Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 che fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla Legge 112/2016 e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'anno 2016, attuativo dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata conseguita nella seduta del 10 novembre 2016 - Repertorio atti n. 132/CU, il Programma attuativo regionale degli interventi di cui al medesimo Decreto;

- è stato dato mandato alla Direzione Generale del Dipartimento “Politiche della Persona” di adottare tutti gli ulteriori atti amministrativi funzionali alla esecuzione del Programma stesso, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale annuale e pluriennale;

VISTA la D.G.R. n. 1086 del 13/10/2017 con cui:

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 e dell'art. 1 comma 2 del Decreto Interministeriale del 21 giugno 2017 di riparto tra le Regioni delle risorse per l'anno 2017, attuativo dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata conseguita nella seduta del 20 aprile 2017 - Repertorio atti n. 42/CU, il Programma attuativo regionale degli interventi di cui al medesimo Decreto, confermando anche per l'anno 2017 gli interventi già indicati nella programmazione 2016;
- è stato dato mandato alla Direzione Generale del Dipartimento “Politiche della Persona” di adottare tutti gli ulteriori atti amministrativi funzionali alla esecuzione del Programma stesso, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale annuale e pluriennale;

DATO ATTO

- che i detti Programmi attuativi regionali prevedono, conformemente al Programma triennale straordinario, l'attuazione di procedure tese a promuovere la progettualità per interventi in materia di “Dopo di noi” da parte degli Ambiti Socio-Territoriali;
- che il Programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volti a sostenere l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l'autonomia personale dei disabili, stabilisce che l'obiettivo delle azioni per il Dopo di Noi in esso contemplate consiste nell'estensione dei progetti sperimentali, attualmente finanziati a valere sul Fondo Regionale Non Autosufficienza ed in corso presso gli Ambiti Socio- Territoriali "Lagonegrese Pollino" (Comune di Lauria), "Vulture Alto Bradano" (Comune di Venosa) e Comune di Potenza, a tutti i restanti sei Ambiti Socio-Territoriali della Regione, con un impegno complessivo di € 600.000,00 annui e che tale valore è da considerarsi quale contributo all'avvio di dette sperimentazioni;

ACCERTATO che in data 7.6.2017 e in data 22.8.2017 sono state trasferite le somme sopra specificate spettanti alla Regione Basilicata;

DATO ATTO che il finanziamento triennale messo a disposizione dalla Regione per l'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento è complessivamente pari ad euro € 3.083.000,00 di cui:

- € 1.800.000,00 da imputare sul capitolo U41035, Missione 12 Programma 02, PdC U.1.04.01.02.000 del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019, esercizi 2017 e 2018, che presenta la necessaria disponibilità, a valere per € 597.000,00 sulla prenotazione di impegno contabile n. 144/2017 e per € 1.203.000,00 sulla prenotazione di impegno contabile n. 27/2018, entrambe assunte con D.G.R. n. 704 del 22/06/2016;
- € 1.283.000,00 a valere sul capitolo U46241, Missione 12 Programma 07, PdC U.1.04.01.02.000, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019, esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione il provvedimento con cui, al fine di realizzare un'azione sinergica degli interventi nel settore del Dopo di Noi, si prevede di effettuare una unica ed organica programmazione di tutte le risorse economiche attualmente disponibili per tale settore, inserendo in un unico provvedimento programmatico sia le risorse previste dal bilancio regionale che quelle previste dai sopra citati atti di programmazione nazionale e procedendo al riparto delle risorse agli Ambiti Socio-Territoriali della regione;

RITENUTO di dover approvare, al fine di dare omogeneità al modello di intervento per il “Dopo di noi” nell'ambito della vigente normativa nazionale e regionale, le Linee di Indirizzo per la progettazione

di interventi in materia di "Dopo di noi" da parte degli Ambiti Socio-Territoriali, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

Ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:


- 1) **DI APPROVARE** le Linee di Indirizzo per la progettazione di interventi in materia di "Dopo di noi" da parte degli Ambiti Socio-Territoriali, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

L'ISTRUTTORE


(Antonio D'INNENARO)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE


(Donato PAFUNDI)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

REGIONE BASILICATA
Dipartimento "Politiche della Persona"

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI "DOPO DI NOI"**

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI "DOPO DI NOI"

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
1. CONTESTO.....	2
2. FINALITÀ	4
3. MODELLO DI INTERVENTO PROPOSTO	4
3a. Caratteristiche della progettazione.....	7
3b. Beneficiari e durata degli interventi progettati dagli Ambiti.....	10
4. FINANZIAMENTO.....	11
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL FINANZIAMENTO	12
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE	12

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI "DOPO DI NOI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 22 giugno 2016 n. 112
- Decreto attuativo interministeriale 23 novembre 2016
- Decreto attuativo interministeriale 21 giugno 2017
- D.G.R. n. 1168 del 03/10/2016

1. CONTESTO

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti.

Le persone con disabilità e coloro che versano in stato di fragilità rappresentano il paradigma della molteplicità dei bisogni affettivi, relazionali, lavorativi, terapeutici, di piena inclusione sociale.

"Dopo di Noi" è un'espressione nata all'interno delle famiglie che hanno cominciato a riflettere con lucidità e consapevolezza su quello che è stato definito "l'anello mancante".

È evidente che, nonostante i risultati ottenuti in termini di approccio socio-culturale alla disabilità e dei servizi socio-assistenziali rivolti ai disabili, la famiglia continua a essere il perno portante della possibilità della persona con disabilità di avere un buon livello di qualità della vita in termini di risposte a bisogni specifici e anche di integrazione nel contesto sociale.

Detto questo, è facile comprendere come proprio tra le famiglie sia spontaneo, e via via che la famiglia invecchia diventi sempre più urgente, porsi la domanda: cosa sarà dei nostri figli "dopo di noi"?

La famiglia del disabile tende a vivere con una certa apprensione il momento in cui non sarà più in grado di prendersi cura di lui e tende a trattenerlo in casa e ad accudirlo finché ne ha la forza e la possibilità. I motivi di questa situazione sono da ricercarsi nella mancanza di:

- risposte residenziali capaci di assicurare la famiglia su una reale continuità affettiva;
- percorsi che permettano alla famiglia di acquisire consapevolezza del fatto che il passaggio alla vita adulta autonoma dei figli non deve necessariamente avvenire per far fronte ad un'emergenza, ma può far parte di un percorso di conquista di autonomia affettiva e organizzativa.

Lavorare per progettare il "Dopo di Noi" significa dare garanzia di continuità, qualità e adeguatezza negli ambiti più importanti della vita della persona (l'abitare, le occupazioni quotidiane e le relazioni sociali).

Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità la Regione Basilicata assume come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.

Nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2016 è stata pubblicata la Legge 22 giugno 2016 n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", comunemente nota come legge "Dopo di noi", che introduce misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con "disabilità grave", così come definite dall'articolo 3, comma 3, legge 104/1992,

prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei citati soggetti.

La Legge, pur entrando formalmente in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede l'emanazione di una serie di decreti ministeriali attuativi delle disposizioni in essa contenute, spostando di fatto la concreta attuazione a partire dal 2017.

Il primo di essi ad essere stato emanato è stato il Decreto attuativo interministeriale 23 novembre 2016 che fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla Legge 112/2016 e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'anno 2016. Mentre il secondo del 21 giugno 2017 ripartisce soltanto le risorse per l'anno 2017 mantenendo i requisiti del primo decreto.

Nell'audizione, relativa alla recente Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Dopo di Noi), tenuta il 5 aprile 2016 davanti all'11a Commissione "Lavoro, previdenza sociale" del Senato, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, Giorgio Alleva, attraverso i dati della più recente (2012-2013) Indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, ha fatto rilevare che circa 269 mila persone con un'età inferiore a 65 anni con disabilità grave vivono come figlio con uno o entrambi i genitori (49,9%) che in Basilicata si possono stimare in 2.309. Questi disabili vedranno aumentare in futuro il rischio di esclusione ed emarginazione, se la società non sarà in grado di fornire loro il supporto delle cure e l'autonomia economica assicurata attualmente dalla rete familiare. Tra questi, un gruppo per il quale si evidenzia una situazione critica è quello dei figli fino a 64 anni che vivono con genitori anziani, circa 89 mila persone.

Circa il 36% delle persone con disabilità grave con meno di 65 anni (192mila) vive con il partner e/o con i figli, mentre 52 mila (il 9,6%) soggetti vivono soli. Ai fini della legge è utile segnalare che la maggior parte di coloro che vivono soli, il 73%, non ha più i genitori: si tratta di circa 38 mila individui che dovranno essere oggetto degli interventi della legge.

Per quanto riguarda l'assistenza e gli aiuti ricevuti, circa la metà dei disabili gravi con meno di 65 anni non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell'assistenza grava dunque completamente sui familiari conviventi.

Focalizzando l'attenzione sulle circa 52 mila persone che vivono sole, il 23% usufruisce di assistenza erogata da servizi pubblici (sanitaria o sociosanitaria), il 15,5% paga l'assistenza a domicilio (non sanitaria per le attività di cura della persona). In caso di necessità, il 54% ricorre solo all'aiuto di familiari non conviventi (28 mila persone). Una quota del 19%, pari a circa 10 mila persone, non può contare su alcun aiuto. Si tratta di un segmento di disabili gravi per i quali il "dopo di noi" è già iniziato e si trova in condizioni particolarmente critiche.

Per identificare la platea dei potenziali destinatari del "dopo di noi" a partire dai dati sopra illustrati e tenuto conto delle problematiche relative alle fonti amministrative dei dati, si è ipotizzato che la gran parte delle disabilità gravi che interessano la popolazione di 65 anni e oltre sia determinata dall'invecchiamento e/o da patologie connesse alla senilità, e che siano i genitori sopra i 65 anni ad avere maggiori difficoltà nel sostenere le attività di cura e assistenza. Queste ipotesi inducono ad includere nella platea dei potenziali destinatari solo i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori (38 mila, di cui 326 stimabili in Basilicata) e quelli (89 mila, di cui 764 stimabili per la Basilicata) che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) ottenendo un totale di circa 127 mila individui, di cui 1.090 stimabili per la Basilicata. Su questo collettivo è eventualmente possibile fornire alcuni approfondimenti concernenti altri aspetti della loro vita. Ad esempio, si è stimato quante persone sono in grado di utilizzare internet, poiché questo potrebbe contrastare l'isolamento e agire come facilitatore per l'inclusione e la partecipazione sociale, o il monitoraggio a distanza, come accade, per esempio, nei servizi di telemedicina. I

dati ci riferiscono che l'85,5% delle persone di questo gruppo che hanno tra i 14 e i 64 anni non utilizza internet, quota assai più elevata di quella riferibile al complesso della popolazione (circa 30%).

Per avere anche un'idea della popolazione a rischio di rientrare nella platea di destinatari della misura nei prossimi anni, ovvero i disabili gravi che sopravvivranno a tutti i componenti della famiglia, è stata effettuata una stima. A tal fine, in mancanza di dati puntuali sulla speranza di vita delle persone disabili, è stato necessario basare le stime sull'ipotesi forte che la speranza di vita delle persone con disabilità sia, a parità di genere ed età, la stessa di quella relativa al resto della popolazione. Tuttavia i dati che emergono possono essere indicativi della dimensione del fenomeno.

Sulla base dei calcoli effettuati emerge che circa due terzi delle persone con disabilità grave potrebbe sopravvivere a tutti i familiari (genitori e fratelli); si può quindi stimare che nell'arco dei prossimi cinque anni circa 12.600 perderanno tutti i familiari.

Il 63% dei figli a "rischio" è attualmente mantenuto economicamente dalla famiglia. Tra gli adulti di età superiore a 25 anni, il 69% vive con un reddito proprio. Un altro elemento da aggiungere al quadro sui figli adulti è che il 64% è inabile al lavoro. Il 50% dei figli a rischio ha risorse economiche scarse o insufficienti.

2. FINALITÀ

Le presenti linee di indirizzo, nell'ambito della vigente normativa nazionale e regionale (Legge n. 112/2016, Decreto Interministeriale 23 novembre 2016, Decreto attuativo interministeriale 21 giugno 2017 e D.G.R. n. 1168 del 03/10/2016), intendono promuovere la progettazione di interventi per il "Dopo di noi" da parte degli Ambiti Socio-Territoriali che si qualificano come misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, così come definite dall'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, al di sotto dei 65 anni che vivono sole e che hanno perso entrambi i genitori o che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) ovvero in condizione di grave disabilità. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. MODELLO DI INTERVENTO PROPOSTO

L'iniziativa qui proposta ha l'obiettivo generale di promuovere interventi aventi le caratteristiche indicate nelle presenti Linee di indirizzo in tutti gli Ambiti Socio-Territoriali della Regione lavorando sull'esigenza di armonizzazione a livello regionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo-programmatica degli Ambiti.

Al fine di individuare le caratteristiche della progettazione per il "Dopo di noi" e nel richiamare integralmente la serie di interventi previsti nel Programma straordinario triennale per la disabilità approvato con D.G.R. n. 1168 del 03/10/2016 nonché nel Decreto Interministeriale 23 novembre 2016, si elencano di seguito anche le possibili aree di intervento sulle quali gli Ambiti Socio-Territoriali sono invitati ad avviare iniziative nel quadro delle presenti Linee di indirizzo:

- a) ***Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.***

Ferma restando l'autonomia propositiva di ogni singolo Ambito in relazione ai fabbisogni presenti

sul proprio territorio, la Regione potrà favorire anche interventi del genere di seguito esemplificato:

- programmi di sensibilizzazione, abilitazione e sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana;
- percorsi sostenuti di conoscenza e autovalutazione delle proprie preferenze ed esigenze da parte del beneficiario;
- cicli di weekend e/o periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine, per l'accrescimento e/o il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza, la gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico, con individuazione della tempistica e delle modalità di rientro in famiglia;
- esperienze medio-lunghe di abitare supportato con presenza di personale (educatori professionali o altre figure sociali o socio-sanitarie, compreso il case manager o tutor);
- percorsi di attività diurne abilitative propedeutici alle fasi residenziali e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo/casa, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, "palestre di vita", esperimenti di 2-3 giorni e di esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento anche delle strutture residenziali di provenienza.

b) *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del Decreto Interministeriale.*

Ferma restando l'autonomia propositiva di ogni singolo Ambito in relazione ai fabbisogni presenti sul proprio territorio, la Regione potrà favorire anche la costruzione di progetti di vita per persone con disabilità gravissima e senza alcun riferimento familiare e abitativo, per l'accoglienza in strutture organizzate in piccoli moduli, per riprodurre un contesto para-familiare, secondo quanto previsto dallo stesso D.M. 23/11/2016.

Nella costruzione dei progetti di vita si darà priorità a strutture e servizi già attivi e promossi da organizzazioni inclusive di famiglie e persone con disabilità direttamente coinvolte nel definire i modelli di accoglienza e di presa in carico.

c) *sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5) del Decreto, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6) del Decreto.*

Ferma restando l'autonomia propositiva di ogni singolo Ambito in relazione ai fabbisogni presenti sul proprio territorio, la Regione potrà favorire anche interventi del genere di seguito esemplificato:

- laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;
- azioni innovative e sinergiche con enti territoriali (Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
- percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della micro comunità in co-housing;
- percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale.

d) *Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co. 4 del Decreto.*

Ferma restando l'autonomia propositiva di ogni singolo Ambito in relazione ai fabbisogni presenti sul proprio territorio, per gli interventi di realizzazione di nuove opportunità di accoglienza

abitativa con integrati percorsi di attivazione e inclusione, gli Ambiti potranno costruire progetti di intervento insieme a organizzazioni, associazioni di genitori, coop di comunità, ecc.

La Regione potrà favorire interventi del genere di seguito esemplificato:

- co-housing in piccolo gruppo (non oltre 5 persone coabitanti) con livelli flessibili di personale di supporto;
- case-famiglia o gruppi appartamento, di non oltre 5 coabitanti, in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3, comma 4 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016.

Il contesto dell'abitare sarà preferibilmente urbano e familiare, affinché le persone con disabilità si sentano parte integrante e riconosciuta in una storia e in una comunità articolata e attiva, ricca di sollecitazioni sociali, culturali, religiose.

Potranno anche essere prese in considerazione proposte innovative da parte degli Ambiti che contemplino soluzioni abitative per piccoli gruppi di non oltre 5 coabitanti, o con 2 moduli abitativi di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto, a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connessi a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

L'innovazione potrà riguardare anche le modalità di gestione (co-housing sociale, forme di welfare sharing, esperienze di multiproprietà, ecc.), capaci di proporre modelli solidali e sostenibili nel tempo.

Gli «interventi innovativi di residenzialità», possono trovare una prima concreta realizzazione, anche nella forma del "mutuo-aiuto" tra famiglie e alla possibilità di destinare al figlio con disabilità l'abitazione di proprietà, affinché ci viva insieme ad altre persone.

- e) realizzazione, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.***

Per quanto attiene agli **aspetti strutturali**, gli interventi ammissibili a spesa saranno limitati a:

- interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di barriere architettoniche e la predisposizione degli spazi interni;
- impianti e tecnologie per la domotica sociale;
- arredi e attrezzature per la vita quotidiana;
- sostegno allo start-up dei servizi condivisi per l'assistenza alla persona e la qualità degli ambienti domestici.

Il contributo si configura come "aiuto de minimis" con un costo progettuale complessivo indicativamente non superiore al 15% del contributo totale.

Gli interventi e servizi di cui alle presenti linee di indirizzo, in ogni caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, qualora contengano misure di inclusione socio-lavorativa, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015.

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito, ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4 dell'art. 3 del Decreto interministeriale 23 novembre 2016, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse di cui alle presenti Linee di indirizzo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

3a. Caratteristiche della progettazione

Ferma restando la coerenza della progettazione con il quadro generale definito dal su richiamati Programma regionale straordinario triennale per la disabilità e Decreto interministeriale 23 novembre 2016, si riportano alcune specifiche caratteristiche, di seguito delineate.

3a1. È requisito essenziale la presenza di un **modello di presa in carico** delle persone con disabilità che preveda l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale finalizzato alla elaborazione di piani e progetti individualizzati. Particolare attenzione deve essere posta sulle modalità con cui le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) operano, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, con riferimento sia alla valutazione che alla elaborazione del piano individualizzato, detenendo le UVM un ruolo fondamentale nella costruzione del progetto personalizzato e nella definizione del supporto necessario e delle aree di integrazione del progetto stesso. La progettazione degli Ambiti deve in particolare prevedere il supporto al contestuale rafforzamento del diritto del cittadino con disabilità e del dovere del sistema dei servizi di elaborare in accordo e condivisione una progettazione personalizzata che coinvolga in modo diretto la persona con disabilità e la sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi, ponendo anche attenzione al valore della motivazione della persona a partecipare a percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità e al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Parte importante possono rivestire figure di consulenti alla pari (o *peer counseling*), nonché ulteriori figure professionali, in sinergia con l'attività condotta dalle UVM. Queste ultime sono costituite da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). La valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

Il **progetto personalizzato** individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del

miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Il progetto definisce anche metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Il budget di progetto dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) fabbisogno di assistente personale e di prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie specifiche;
- b) condizioni abitative e eventuale fabbisogno abbattimento barriere architettoniche;
- c) ricognizione delle misure inizialmente erogate e dei supporti, formali ed informali, già esistenti e da cui poter partire per la costruzione del percorso del "durante noi, dopo di noi";
- d) apporto di tecnologie assistive e di domotica sociale per la sicurezza, l'autonomia e la connettività sociale (favorire l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie);
- e) particolare fragilità economica della persona e del suo contesto familiare di provenienza.

In relazione alla combinazione di tutti i fattori da considerare, il budget di progetto, necessario per gli interventi individuali di cui alle linee di azione a), b) e c), a valere sul Fondo per il "Dopo di Noi" potrà variare indicativamente da un minimo di 6.000,00 euro/anno a un massimo di 12.000,00 euro/anno (al netto di redditi diversi da indennità di accompagnamento e pensione di invalidità), con una progressione decrescente per evitare che la misura si connoti come intervento passivo, in tutti i casi in cui lo stesso progetto è completato con un percorso di inclusione sociale attiva.

Nell'attuazione del progetto individuale le UVM, in collaborazione con l'Ambito territoriale di riferimento, dovranno definire il budget di progetto, ossia la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto individuale, partendo dalla rilevazione anche di quanto già in essere, ed individuando gli opportuni interventi anche ai fini delle misure di cui alla Legge n. 112/2016. Solo con la rilevazione dei singoli budget la Regione può stimare il bisogno potenziale degli aventi diritto e delle loro specifiche necessità a cui dover dare risposta e quindi individuare come meglio indirizzare la programmazione a livello regionale degli interventi da attuare.

In questa ottica, la funzione di case management che appare componente imprescindibile nel modello organizzativo-gestionale, è collocabile lungo un continuum tra ottica prestazionale (si pianifica per rispondere a una domanda, magari per risolvere dei problemi) e ottica progettuale (si considera la persona con disabilità un soggetto da esplorare con il quale collaborare e cooperare).

All'interno del Progetto Sperimentale denominato "*Il Mondo in ICF. Dalla classificazione alla presa in carico*", realizzato dalla Regione Basilicata su finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per l'annualità 2010, è stato implementato un modulo di formazione per 25 *case manager* relativo alla presa in carico per utenza con bisogni complessi mirato alla definizione di una figura dotata

di competenze professionali specifiche che la rendano capace di gestire i cinque momenti essenziali del case management.

La creazione di un profilo professionale "alto" del case manager in termini di progettazione formativa ha previsto una parte generale centrata sull'analisi dei bisogni e la formulazione di un progetto, e parti invece più tecniche legate alle rispettive competenze dei servizi che prendono in carico la persona disabile nelle varie fasi di vita.

Nelle azioni proposte degli Ambiti è, quindi, auspicabile che si preveda di coinvolgere anche tali figure professionali.

- 3a2. La progettazione degli Ambiti devono, altresì, prevedere una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (*case management*) degli interventi. Gli ambiti territoriali devono essere nelle condizioni di sviluppare le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e università, formazione e inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate.
- 3a3. Con riferimento specifico alla progettazione, essa va, ove opportuno, considerata, nel quadro dell'analisi condotta dalle UVM, parte di un più ampio insieme di aree di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata. La progettazione, ove opportuno, deve tener conto delle necessità della persona con disabilità legate al trasporto ed alla mobilità, anche in relazione al godimento del tempo libero, nonché all'accesso alla filiera dei servizi e delle politiche e alle diverse aree della più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana. Per quel che riguarda il legame con le nuove tecnologie (quali ad esempio, le tecnologie domotiche, le tecnologie per la connettività sociale, ecc...), va ricordato che eventuali interventi non devono essere ricompresi nell'alveo di interventi afferenti al SSR.
- 3a4. La progettazione deve prevedere forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia che, eventualmente, prevedono budget di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia. Sostegni finanziari mirati all'approccio all'indipendenza per chi voglia rendersi autonomo dalla famiglia possono rientrare in tali esperienze. In tale quadro, devono essere inquadrati gli interventi sia per il durante noi che per il dopo di noi in strutture di co-housing sociale o gruppi appartamento al fine di potenziare il monitoraggio degli utenti e l'autonomia nell'ambiente domestico (AAL), anche mediante specifiche tecnologie domotiche (sicurezza, comandi a distanza, arredi specifici, ecc...). Ogni cura va esercitata nell'evitare ogni possibile ricaduta in termini di potenziale segregazione ove tali esperienze non siano pienamente integrate nel tessuto abitativo e sociale della comunità di riferimento.
- 3a5. Nella elaborazione e formulazione della progettazione gli Ambiti Socio-Territoriali devono essere previste forme di coinvolgimento attivo da parte del mondo associativo di riferimento.
- 3a6. Devono essere poste in essere azioni tese a sviluppare strategie che consentono di garantire il più a lungo possibile la condizione indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria, anche grazie al supporto allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di valorizzare l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché

delle diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento. Su tali basi, possono essere promossi e consolidati servizi per il "Dopo di noi", che offrano alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione delle iniziative. In tale contesto, sono, inoltre, oggetto di intervento percorsi formativi a esclusivo favore delle persone con disabilità e dei loro familiari miranti alla consapevolezza in merito alle scelte da compiere (empowerment).

3b. Beneficiari e durata degli interventi progettati dagli Ambiti.

Gli interventi finanziati, da realizzare in collaborazione con la persona con disabilità e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi sulla base di un piano personalizzato, devono essere dedicati a persone con disabilità grave, così come definite dall'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, al di sotto dei 65 anni che vivono sole e hanno perso entrambi i genitori e quelle che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) o in condizione di grave disabilità. Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza per le persone con disabilità grave in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

In esito alla valutazione di cui al punto precedente è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.

Gli Ambiti possono promuovere, altresì, interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui alle presenti linee di indirizzo, resi disponibili da enti pubblici, dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui al capoverso precedente.

Al fine di garantire ai beneficiari la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta vanno assicurati, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Le iniziative da parte di ogni singolo Ambito devono riguardare uno dei seguenti distinti target di utenza:

- persone con disabilità fisico-sensoriale;
- persone con disabilità intellettiva e/o del neuro sviluppo.

Fermo restando che gli interventi di cui alle presenti linee di indirizzo sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età.

Gli interventi devono avere la durata complessiva massima di 36 mesi e saranno finanziati come descritto al punto 6, delle presenti Linee di indirizzo.

Gli Ambiti dovranno fornire alla Regione le informazioni sui progetti attivati e sui servizi coinvolti, nel rispetto della normativa sulla privacy, secondo le modalità definite ai punti 5, e 6, delle presenti Linee di indirizzo.

4. FINANZIAMENTO

Il finanziamento messo a disposizione dalla Regione è complessivamente pari ad euro 3.083.000,00 (tremilionioottantatremila), a valere sulle risorse assegnate, per gli anni finanziari 2017-2018-2019, ai relativi capitoli di bilancio.

Per quel che riguarda le **azioni di sistema**, l'eventuale finanziamento **non può oltrepassare il 15% dell'ammontare del valore del progetto**. Per azioni di sistema, ai fini delle presenti Linee di indirizzo, si intendono:

- a) il supporto ai servizi di consulenza alla pari e di progettazione individualizzata;
- b) la formazione/aggiornamento per i case manager;
- c) la formazione rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia.

Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nel periodo di vigenza del progetto;
- individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli Ambiti accompagnato dai pertinenti atti amministrativi attestanti l'avvenuta erogazione della spesa.

Per quanto attiene agli aspetti strutturali, gli interventi ammissibili a spesa saranno limitati a:

- interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di barriere architettoniche e la predisposizione degli spazi interni;
- impianti e tecnologie per la domotica sociale;
- arredi e attrezzature per la vita quotidiana;
- sostegno allo start-up dei servizi condivisi per l'assistenza alla persona e la qualità degli ambienti domestici.

L'ammontare finanziabile dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale non può superare l'importo indicato nell'apposito provvedimento in corso di adozione.

La Regione si riserva di regolamentare con successivi atti l'utilizzazione di eventuali economie derivanti dall'applicazione delle presenti Linee di indirizzo.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL FINANZIAMENTO

La valutazione degli interventi avviati dagli Ambiti Territoriali ai fini del finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Politiche della Persona".

Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

- la conformità delle attività realizzate a quanto previsto dalle presenti Linee di Indirizzo;
- la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'Ambito;
- la relazione sui risultati delle attività progettuali.

La valutazione degli interventi avviati verrà condotta in ordine alla verifica del possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) presenza di servizi che dispongano di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:
 - l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
 - l'elaborazione di piani e progetti individualizzati e di budget di progetto;
 - il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi nella elaborazione di progetti individualizzati;
- b) coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato al punto 3. delle presenti Linee di indirizzo.
- c) effettivo coinvolgimento, nelle iniziative progettuali, delle diverse dimensioni della vita quotidiana con aree più ampie di progettazione, rispetto all'abitare, connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata;
- d) coerenza del piano di spesa con le caratteristiche del punto 4. delle presenti Linee di indirizzo e con le previsioni ivi contenute che ritengono ammissibili esclusivamente spese direttamente riferibili ai progetti per il Dopo di noi. Vanno, inoltre, analiticamente indicati e distinti, i costi relativi agli investimenti (spese in conto capitale) e quelli relativi alla gestione (spese correnti). Deve essere analiticamente indicata anche l'eventuale cifra massima del 15% relativa alle azioni di sistema.

La Commissione può decidere di disporre la richiesta di chiarimenti agli Ambiti. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti comporta la sospensione del finanziamento.

Non saranno in ogni caso ritenuti idonei, e quindi finanziabili, gli interventi che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a d).

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività, che può riguardare anche la fase della progettazione, a seguito di specifica comunicazione da parte dell'Ambito in tal senso;
- il 40% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, decorsi almeno un anno dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- il restante 10%, a consuntivo, su presentazione di un rendiconto comprensivo degli atti amministrativi completi della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Le voci di spesa ammissibili, di cui al precedente punto 4., sono esclusivamente quelle riferibili a progettazioni per il "Dopo di noi" redatti ai sensi del punto 3. delle presenti Linee di indirizzo.

Il finanziamento dovrà essere amministrato secondo principi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

La Regione non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla medesima Regione, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16.11.2017
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

